



R E G I O N E C A L A B R I A
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

C O N V E N Z I O N E

Si sono costituiti:

DA UNA PARTE

La Regione Calabria, codice fiscale 02205340793 - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, in persona del Dirigente Generale Reggente, Ing. Carmelo Salvino, CF. SLVCML53L16H490W, domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale, Località Germaneto, Viale Europa, presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.

DALL'ALTRA

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) denominato GAL Sibaritide s.c.a.r.l., sede legale Via Falabella, 1 – 87071 Amendolara (CS) codice fiscale 03512500780 in persona del legale rappresentante (Presidente) Giuseppe RANU' nato a Taranto il 22/09/1974 C.F. RNAGPP74P22L049K residente in Rocca Imperiale (CS) 87074 via Castello Aragona snc.

PREMESSO

- che la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 *final*, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- che il PSR Calabria 2014-2020 prevede nell'ambito della misura 19 il Sostegno allo Sviluppo locale LEADER. La misura è rivolta a sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale ("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. Si inserisce come intervento di "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (CLLD) e si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (strategia LEADER).
- che attraverso lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) si punta, in via generale, al miglioramento delle politiche di sviluppo locale e, in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, a:
 - a) migliorare il design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;
 - b) promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
 - c) promuovere, con flessibilità e su un terreno concreto, il coordinamento tra le politiche con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari;
- che conformemente all'art. 32, comma 2, lett. b) del Reg (UE) 1303/2013, lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali

definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto.

- che con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione dei Gruppi di Azione locale e della strategie di sviluppo locale, mentre con DDG n. 10663 del 09/09/2016 è stata prorogata dal 16 al 23 settembre 2016 la scadenza prevista per la presentazione delle proposte;
- che l'avviso pubblico ha previsto la ripartizione del territorio regionale in 13 aree omogenee con la conseguenza che ciascun proponente ha concorso esclusivamente per un'unica area;
- che entro i termini previsti nell'avviso pubblico, per come modificati con successivo decreto, è pervenuta per l'area n. 2 la proposta del GAL Alto Jonio Federico II per come acquisita al protocollo SIAR al numero 286981 del 23/09/2016;
- che con DDG n. 12931 del 26/10/2016 sono stati approvati i verbali della commissione di valutazione - n. 2 del 05/10/2016, n. 5 del 11/10/2016 e n. 9 del 17/10/2016 - relativi alla selezione per l'area eleggibile 2 del progetto presentato dal GAL Alto Jonio Federico II afferente la misura 19 del Psr Calabria 2014-2020.
- che con DDG n. 16785 del 23/12/2016 è stata approvata la nuova dotazione finanziaria per l'area eleggibile n. 2 nonché assegnate al GAL Alto Jonio Federico II le risorse finanziarie per l'attuazione del PAL;
- che con DDG n. 2727 del 14/03/2017 è stato approvato lo schema di convenzione destinato alla disciplina dei rapporti tra la Regione Calabria e i Gruppi di Azione Locale;
- che la presente Convenzione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 3, del D. lgs. N. 159/2011 e s.m.i., non essendo ancora pervenuta l'informativa antimafia da parte della competente Prefettura, prevista dall' art. 91 del citato D. lgs. per le richieste di aiuto per importi complessivi superiori a 150.000,00 euro.
- che le parti, a motivo di quanto sopra rappresentato, addiventano alla stipula della presente convenzione.

Art. 1. Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari, riguardanti l'attuazione del PAL "Sybaris Terra D'Incanto", tra Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, e il GAL denominato "GAL Sibaritide"; stabilendo con il predetto GAL, che dichiara di accettare, le regole generali e le procedure tecnico-amministrative per l'attuazione del PAL.

Art. 2. Obblighi del G.A.L.

Il GAL è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano di Azione Locale.

A tal fine, il GAL dovrà garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in vigore, del PSR Calabria 2014-2020, delle disposizioni attuative e procedurali della misura 19, del contenuto del PAL approvato, nonché delle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore e delle circolari applicative della dell'Autorità di Gestione/Regione Calabria.

Il Gal si obbliga all'attuazione del PAL disimpegnando i compiti come di seguito indicati:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Inoltre i Gal dovranno:

- definire un organigramma che prevede almeno una figura di Responsabile del PAL, dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza, dimostrabile e documentabile;
- definire specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione;
- dotarsi di un regolamento interno che descriva i meccanismi previsti per rispettare le norme in materia di conflitti di interessi e trasparenza nella gestione di fondi e che individua le responsabilità delle figure che operano nel GAL, con la relativa descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali;
- dotarsi di un "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi", in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti vigente, circa le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi.

Il regolamento interno, che dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, deve normare i seguenti aspetti:

- a) Il ruolo dei partners
- b) Le modalità con le quali i GAL assumono le proprie decisioni
- c) La gestione dei conflitti di interesse
- d) L'organizzazione del GAL.

L'attuazione del PAL dovrà, inoltre, tenere conto degli impegni derivanti:

- dalla condizionalità ex ante del PSR Calabria 2014-2020 di cui al capitolo 6 del medesimo;
- dalle azioni correttive previste nel Piano di riduzione del tasso di errore (PANTE);
- dalle schede di sanzioni e riduzioni redatte sulla base del DM 3536 dell'8 febbraio 2016.

Art. 3. Struttura e funzionamento del GAL

Il GAL, per la gestione del Progetto e delle risorse pubbliche attribuite, dovrà designare un responsabile del Piano di Azione Locale nonché costituire un struttura tecnico-operativa secondo quanto disposto nelle disposizioni attuative e procedurali.

Ogni modifica degli organi, compiti, ruoli e modalità di funzionamento istituzionale ed operativo del GAL, dovrà essere comunicata alla Regione Calabria.

Art. 4. Attuazione tecnico-amministrativa del P.A.L.

Il GAL svolge le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ai potenziali beneficiari, esegue l'istruttoria per la valutazione e selezione dei beneficiari degli interventi sia materiali che immateriali contenuti nel P.A.L., svolge funzioni connesse all'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti unitamente al monitoraggio degli interventi con acquisizione di tutti i dati assumendo, in caso di ritardi del crono programma approvato, ogni idonea iniziativa.

Il GAL conserva tutti gli atti formali e/o documenti giustificativi - validi anche ai fini fiscali - di tipo tecnico-amministrativo di ogni progetto ed assicura il supporto tecnico-logistico per verifiche e sopralluoghi.

Il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, eserciterà sulle attività previste nel PAL, nonché sugli Atti amministrativo-contabili connessi con le attività stesse, i controlli che riterrà opportuni per il migliore conseguimento degli obiettivi del Programma.

Art. 5. Controlli, revoca e poteri sostitutivi della Regione

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa Comunitaria di riferimento e dal PSR 2014/2020 ed in funzione alla regola del disimpegno automatico, che implica la perdita dei finanziamenti non erogati entro tre anni dalla data di impegno sul bilancio comunitario, la Regione effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale Leader di ciascun GAL per valutare il raggiungimento di target intermedi e, conseguentemente, procedere anche con l'ausilio della valutazione in itinere e del monitoraggio, all'applicazione di rimodulazioni / disimpegni / premialità.

Nell'eventualità che si manifestino palesi inadempienze, da parte dei singoli GAL, che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani, la Regione potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi. Le risorse derivanti da tali revoche potranno essere destinate a vantaggio dei GAL che dimostrino, nel contempo, una maggiore capacità nella realizzazione degli interventi programmati.

La presente Convenzione potrà essere revocata qualora il GAL, senza giustificati motivi, non adempia agli obblighi stabiliti nella presente convenzione o nelle disposizioni procedurali e attuative accluse nell'avviso pubblico.

In caso di inerzia del GAL nell'attuazione del PAL, di gravi inadempienze di ordine procedurale, fiscale, amministrativo, di rispetto delle norme relative ai rapporti di lavoro ed agli adempimenti contributivi e, più in generale, di inadempienze emergenti durante i controlli svolti dall'Amministrazione Regionale, la Regione può esercitare poteri sostitutivi e, quindi, assumere a gestione diretta pro-tempore le risorse del PSR 2014-2020 assegnate al GAL.

Tra i motivi di inerzia del GAL rientra anche il ritardo nell'impegno e/o nella spesa delle risorse assegnate. Le stesse sono univocamente individuate nello schema dell'articolo che segue.

Art. 6. Risorse assegnate e flussi finanziari

Le risorse finanziarie assegnate al GAL Sibaritide s.c.a.r.l. per l'attuazione del PAL "Sybaris Terra D'Incanto" ammontano a Euro **5.167.857,72** di quota pubblica così ripartita:

GAL - Alto Jonio Federico II			
	Descrizione	Totale Risorse Pubbliche	Totale FEASR
19.1	Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale	20.000,00	12.100,00
19.2	a) Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia	3.319.114,03	2.008.063,99
	b) Sostegno alla strategia aree interne	803.797,80	486.297,67
19.3	Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL	318.700,00	192.813,50
19.4	a) Costi di gestione e animazione 19.2	663.822,81	401.612,80
	b) Costi gestione aree interne	42.423,08	25.665,96
TOTALE		€ 5.167.857,72	€ 3.126.553,92

La Regione concederà i contributi secondo quanto previsto nel PSR Calabria 2014-2020 – Misura 19, nel rispettivo bando e procedure di attuazione definite dalla Regione Calabria, nelle disposizioni dell'Organismo Pagatore, nelle circolari dell'Autorità di Gestione, oltre che nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Interventi a regia diretta ed in convenzione

Il GAL può procedere alla richiesta di erogazione dei contributi ad essa spettanti per la realizzazione degli interventi che lo stesso attua a regia diretta.

A tale scopo, il GAL effettuerà la richiesta di pagamento alla Regione la quale autorizzerà la liquidazione e invierà la richiesta all'Organismo Pagatore solo dopo aver effettuato le verifiche e gli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con ARCEA.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- anticipo (qualora applicabile);
- stato di avanzamento (SAL);
- saldo;

Anticipo

Il GAL, in relazione alle Misure attivabili ed in particolare a quelle che comprendono operazioni di investimento, di cui all'Allegato 1 delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale, approvate in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, può richiedere l'anticipo relativamente agli interventi che lo stesso attua a regia diretta per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico su presentazione di:

- formale richiesta da parte del legale rappresentante;
- garanzia fidejussoria per un importo pari almeno al 100% del contributo richiesto;
- n. di c/c bancario dedicato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento del PAL. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi saranno effettuati sul 100% delle domande di pagamento pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte della Regione.

Stato di avanzamento (SAL)

Gli importi successivi al primo anticipo verranno erogati al GAL a seguito di:

- domanda di pagamento;
- elenco delle fatture e/o degli altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa;
- fatture quietanzate e delle documentazioni fiscalmente regolari, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali), da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b. la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d. che le spese non si riferiscono ricambi né a manutenzioni. Tale limitazione non si applica alle spese di gestione del GAL.
- e. che le forniture siano state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione, comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 10% del contributo concedibile.

Qualora il GAL ne faccia richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata fino al 100% del contributo concedibile. In tale fattispecie, la garanzia fidejussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione come risultante dell'accertamento finale dei lavori eseguiti.

Saldo finale

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- dichiarazione, resa dal richiedente o legale rappresentante dell'impresa con le modalità di cui agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la realizzazione degli interventi previsti e la conformità degli stessi con quanto previsto nel PAL;
- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie per l'adeguamento della struttura del sede del GAL, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa;
- fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali), da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b. la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d. che le spese non si riferiscono ricambi né a manutenzioni;
- e. che le forniture siano state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del GAL entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la realizzazione degli interventi realizzati a regia diretta. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine ordinario di 30 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti nel PAL o nel Progetto di cooperazione;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con gli interventi o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento relativamente alla regolare esecuzione;

Il rispetto degli obblighi previsti per i GAL verrà verificato attraverso controlli documentali, in loco e della veridicità delle autocertificazioni. Il beneficiario dovrà acconsentire di sottoporsi, in qualsiasi momento, allo svolgimento di tali accertamenti, mediante l'esame di ogni afferente documentazione richiesta, impegnandosi altresì a fornire, a semplice richiesta, tutte le informazioni in merito richieste.

Saranno effettuati controlli sulla documentazione presentata dal beneficiario e sulle spese sostenute e rendicontate. I "controlli in loco" saranno basati su base campionaria come da normativa vigente e saranno effettuati dall'Organismo Pagatore.

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Procedimento valutate le eventuali controdeduzioni presentate, propone l'adozione di una determinazione dell'ufficio competente in ordine ad eventuali prescrizioni o all'attivazione del procedimento di decadenza.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo, il competente Servizio del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Settore preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.

Interventi a bando

Il GAL è responsabile della selezione dei beneficiari attraverso appositi bandi e previa definizione delle graduatorie provvisorie e di quelle definitive a seguito dell'esame dei ricorsi.

Prima della loro pubblicazione i bandi dovranno essere inoltrati all'Autorità di Gestione per il rilascio del parere obbligatorio di coerenza programmatica. Il parere viene reso, di norma, entro i 5 giorni lavorativi successivi. Anche sulla proposta di graduatoria definitiva, l'Autorità di Gestione esegue un controllo a campione per il rilascio del parere obbligatorio di coerenza programmatica.

Le domande di pagamento inserite sul SIAN dovranno essere presentate al GAL secondo le modalità previste nelle disposizioni procedurali dei bandi. Il GAL provvederà alla pre-validazione della spesa effettuata in attuazione delle misure del PAL secondo le procedure istruttorie e di liquidazione previste dal manuale dell'Organismo Pagatore ed in conformità alle disposizioni procedurali previste nel bando afferente l'attuazione del PAL. I controlli per l'accertamento della regolare esecuzione saranno effettuati dall'Organismo Pagatore in base alla normativa vigente.

L'Organismo Pagatore effettuerà il pagamento direttamente al beneficiario trasmettendo una copia dell'avvenuto pagamento al GAL e alla Regione.

Art. 7. Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Il Gal nel ricevere e valutare le domande di sostegno, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, dovrà sottoporre le medesime a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

Il GAL, pertanto, dovrà sottoporre all'Autorità di Gestione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un documento/manuale, completo delle piste di controllo, sulle modalità di esecuzione dei controlli

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

I controlli comprendono, in particolare, la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) il rispetto dei criteri di selezione;
- d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Art. 8. Variazioni al PAL approvato

Sono ammesse le variazioni al PAL approvato nel rispetto di quanto indicato dalla regolamentazione comunitaria in materia e, comunque, previa autorizzazione da parte della Regione.

Il Gal adotterà nell'ambito dei bandi disposizioni specifiche dirette a regolare la concessione di varianti rispetto ai progetti approvati nonché eventuali proroghe. Tale regolamentazione dovrà comunque tenere conto di quanto stabilito nelle Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese Relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

Art. 9. Spese ammissibili

In linea generale, ai fini delle spese ammissibili si fa riferimento, in aggiunta a quanto indicato nelle disposizioni attuative e procedurali, anche a quanto approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 11 febbraio 2016, come riportato nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" pubblicate anche sul sito: www.calabriapsr.it.

Per quanto riguarda la congruità dei prezzi per i lavori e le opere afferenti gli interventi da progetto, la base dati per la valutazione della congruità dei prezzi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori agricoli e forestali secondo l'ultima versione aggiornata. Per i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico il riferimento per la valutazione dei prezzi è costituito dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l'ultima versione aggiornata.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile di aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto più idoneo.

Il costo dell'IVA, in base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lett. c), del Reg UE n. 1303/2013, può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Art. 10. Attività di controllo effettuate dal GAL

L'attuazione degli interventi programmati nella strategia deve svolgersi nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e la selezione degli interventi, ai sensi dell'articolo 34 (3) del Reg.1303/2013, degli obiettivi e delle priorità indicati per il sostegno nell'ambito di LEADER dall'Accordo di Partenariato, nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria, nella regolamentazione comunitaria di riferimento, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

Il GAL è responsabile del controllo e del monitoraggio di tutte le attività realizzate in quanto responsabile dell'attuazione del PAL. E' pertanto tenuto a mettere in atto un sistema di controllo e monitoraggio degli interventi effettuati dai beneficiari finali tali da garantire il rispetto delle disposizioni afferenti la normativa comunitaria.

Il Gal codifica l'iter dei progetti e definisce una pista di controllo in grado di verificare la rispondenza tra quanto realizzato e il progetto approvato, nonché la regolarità della spesa. In particolare, il Gal deve:

- Documentare le fasi di istruttoria tecnico amministrativa dei progetti;
- Utilizzare un apposito sistema contabile in grado di codificare e registrare l'avanzamento della spesa;
- Assicurare la disponibilità di tutti i documenti procedurali e i giustificativi di spesa presso la propria sede legale e operativa con il necessario supporto tecnico-logistico per le verifiche e i sopralluoghi di livello superiore, impegnandosi a conservare i documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni dalla conclusione del PSR 2014-2020.

Il sistema di controllo e di monitoraggio predisposto dovrà essere esplicitato nei bandi che il GAL pubblicherà in attuazione alle misure descritte nel PAL.

Art. 11. Sistema sanzionatorio

A tal fine si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", relativamente alla disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014.

Art. 12. Anticipo e garanzia fidejussoria

Il GAL può chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione (sottomisura 19.4), per come previsto del PSR ed in conformità all'art. 42, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'anticipazione deve essere coperta da garanzia fidejussoria, rilasciata da istituto bancario, o equivalente corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto con le modalità e i termini previsti dall'Organismo Pagatore.

Art. 13. Rapporti finanziari Regione-GAL

Il pagamento del sostegno gli aiuti verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle domande di pagamento presentate dal GAL ed autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.

Il GAL comunica il numero del conto corrente di tesoreria o di conto corrente vincolato, utilizzabile esclusivamente per l'attuazione del P.A.L., presso l'Istituto di riferimento sul quale versare i contributi.

Art. 14. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Il GAL ai sensi del Reg. UE 1303/2013 è tenuto ad informare del sostegno ricevuto e del relativo fondo FEASR. Dovrà quindi dotarsi di Targhe e cartelli, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel regolamento UE n. 808/2014 con le dimensioni indicate nel regolamento.

Infatti, l'allegato III del Reg. 808/2014 dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità. In particolare:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Il GAL dovrà far applicare gli stessi impegni ai beneficiari dei propri bandi.

Inoltre, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

Art. 15. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;
- b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo Leader.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

L'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce, inoltre, che i dati che riguardano il beneficiario saranno pubblicati in conformità e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 16. Monitoraggio e valutazione

Il GAL deve fornire le informazioni richieste ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio nonché assicurare la piena collaborazione all'organismo preposto alla valutazione.

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

Art. 17. Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata

indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate -pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, l'anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari al seguente indirizzo: Cittadella Regionale, cap 88100 Catanzaro(CZ). Titolare del trattamento è il Dott. Edoardo Vigetti". I dati saranno inoltre trattati anche dagli incaricati nominati dal Titolare.

Art. 18. Rendicontazione finale

Il GAL a conclusione di ogni intervento finanziato previsto dal P.A.L., procede alla predisposizione dei documenti per la rendicontazione. Tale documentazione è propedeutica anche per la predisposizione delle domande di svincolo delle fidejussioni.

Art. 19. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra la Regione Calabria e G.A.L., valgono le norme vigenti, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti. Le parti convengono che il foro competente per eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra Regione Calabria e il GAL, il foro competente è quello di Catanzaro.

Dopo la stipula della Convenzione si procederà alla repertoriazione della stessa e la registrazione in caso d'uso, presso l'Agenzia delle Entrate, e le relative spese, saranno a carico del soggetto richiedente.

Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

Per Il Gruppo d'Azione Locale
"GAL Sibaritide"
Il Presidente
Giuseppe RANU'

Per la Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Carmelo SALVINO

Atto stipulato in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del D.L. n. 145 del 23/12/2013, convertito con modificazioni dall'art. 6 comma 6 della Legge n. 9 del 21/02/2014.